


ORIGINALE

<p>OGGETTO: Determinazione del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti e ripartizione delle ore spettanti alle OO.SS. rappresentative della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali.</p> <hr/> <hr/>	<p>DELIBERAZIONE N. <u>1426/DE</u></p>
<p>Dimostrazione della compatibilità economica: Conto Economico:</p> <hr/> <p>Settore Economico Finanziario Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale.</p> <p style="text-align: right;">L'Addetto al riscontro</p>	<p>Adottata nella seduta del <u>23/10/2024</u> dal Direttore Generale Dott. Salvatore Giuffrida</p> <p>con l'intervento dei sigg.</p> <p>Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M. A. Castro Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà</p>
<p style="text-align: right;">Il Dirigente Amministrativo Dott.</p> <p>Li, _____</p>	<p>e con l'assistenza, quale segretario della Dott.ssa Giuliana Cardone</p> <p>Il Funzionario dell'istruttoria (Dott. Pietro Gullotto) Firma <u></u></p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE GENERALE</p>

Premesso che, annualmente, l'Ente deve procedere a quantificare e ripartire il monte ore dei permessi sindacali;

Visto, l'art. 7 del CCNQ del 13/07/2016, il quale ha previsto l'aggregazione, in aree autonome di contrattazione collettiva, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti al Comparto Sanità, come di seguito indicato:

- Area della Sanità, che comprende i dirigenti medici, veterinari e sanitari;
- Area delle Funzioni Locali, che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;

Tenuto conto che:

in data 03/08/2021 è stato sottoscritto il C.C.N.Q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 in cui vengono confermati i comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Funzioni Locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio;

in data 10.08.2022 è stato sottoscritto il C.C.N.Q. per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021, che lo integra e con il quale si completa l'individuazione degli ambiti contrattuali per il triennio 2019-2021 confermando, all'art. 2 comma 3 e comma 5 l'attuale composizione delle Aree di contrattazione della dirigenza:

- art. 2 c. 3 - L'area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all'art. 4 del CCNQ 03/08/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ 03/08/2021, nonché i segretari comunali e provinciali;
- Art. 2 c. 5 - L'area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all'art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3;

in data 22.02.2024 è stato sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, il quale definisce la composizione dei comparti di contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 e conferma, tra l'altro, sia l'assetto dei comparti Funzioni Locali e Sanità che la composizione delle Aree della dirigenza;

Richiamati:

- l'art. 50 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale affida la gestione complessiva del contingente dei permessi e delle altre prerogative sindacali fruibili da parte dei dirigenti sindacali alla contrattazione collettiva quadro che ne determina i limiti massimi e le modalità di distribuzione tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU;
- il CCNQ del 04/12/2017, modificato, prima dal CCNQ sottoscritto in data 19/11/2019, e successivamente, dal CCNQ sottoscritto in data 30/11/2023 che disciplina, per il triennio 2022-2024, le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e dispone in materia di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato;

Visti, in particolare, gli artt. 10, 11 e 12, del precitato Contratto Collettivo Nazionale Quadro 04/12/2017, i quali definiscono la titolarità del diritto alla fruizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato, i criteri di ripartizione degli stessi, la percentuale di eventuale utilizzo di parte degli stessi da incorporare per destinarla all'impiego in forma cumulata a livello nazionale;

Rilevato che l'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) del medesimo CCNQ, come modificato dal CCNQ 30/11/2023, per quanto riguarda le Aree Dirigenziali Sanità e Funzioni Locali, stabilisce che:

- il contingente complessivo dei permessi sindacali è quantificato in 60 minuti per ciascun dipendente in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la competenza, di cui:
 - a) n. 30 minuti da destinare alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) aziendali;
 - b) n. 30 minuti da destinare alla fruizione da parte dei dipendenti dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative;
- i dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo devono essere conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati;
- i permessi di cui alla lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 36, comma 1 (Norme transitorie — Aree Dirigenziali) CCNQ 30/11/2023, verrà eletta;

- il contingente di cui alla lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'art. 37, comma 4 del CCNQ 30/11/2023 ed indicate nelle relative tavole;
- nelle more della costituzione delle RSU anche per le Aree della Dirigenza, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato) CCNQ 04/12/2017;
- la misura massima dell'utilizzabilità, mediante scorporo, di tali permessi in forma cumulata a livello nazionale è pari al 45% della quota a disposizione;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, CCNQ 04/12/2017, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1 del menzionato art. 33, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata;

Rilevato, inoltre, che:

- in data 8 maggio 2024 il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN, con la delibera n. 5, ha approvato le tabelle contenenti, per il triennio contrattuale 2022-2024, l'accertamento definitivo della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali nelle aree e nei comparti di contrattazione;
- le tabelle ARAN relative alla rappresentatività sindacale per il triennio 2022-2024, individuano quali organizzazioni sindacali rappresentative:

per l'Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria)	per l'Area Funzioni Locali (Dirigenza PTA)
ANAAO ASSOMED	FEDIRETS
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	CISL FP
AAROI EMAC	FP CGIL
FASSID	UIL FPL
FP CGIL	UNSCP
FVM	
UIL FPL	
FEDERAZIONE CISL MEDICI	

- il contingente di spettanza delle predette OO.SS. relativo ai permessi da utilizzare in forma cumulata - con le modalità fissate e nella misura massima definita dal già citato art. 33 CCNQ 4 dicembre 2017, come sostituito dal CCNQ 30 novembre 2023 - è stato pubblicato dall'ARAN, come di seguito indicato:

AREA SANITÀ (DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA)	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA	AREA FUNZIONI LOCALI (DIRIGENZA PTA)	% UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA
ANAAO ASSOMED	45%	FEDIRETS	45%
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	45%	CISL FP	45%
AAROI EMAC	45%	FP CGIL	45%
FASSID	-	UIL FPL	45%
FP CGIL	45%	UNSCP	45%
FVM	38%		
UIL FPL	45%		
FEDERAZIONE CISL MEDICI	40%		

Rilevato, infine, che l'art. 36, comma 2, CCNQ 30/11/2023, stabilisce che nelle more delle elezioni RSU della Dirigenza la fruizione dei relativi permessi è sospesa fino alla data di elezione delle RSU;

Vista la nota ARAN n. 5126 del 04/07/2003, la quale prevede, tra l'altro che *“per le federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, ai sensi dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, l'assegnazione dei permessi avviene in capo alla federazione unitariamente intesa e non alle singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo, accredito di dirigenti sindacali). Spetta alla sola federazione unitariamente intesa la distribuzione delle proprie prerogative sindacali tra le sigle che la compongono”*;

Ritenuto, pertanto, di procedere per il personale della Dirigenza Area Sanità (Medica e Sanitaria) e della Dirigenza Area Funzioni Locali (PTA), alla determinazione ed alla successiva ripartizione del monte ore Aziendale alle OO.SS., per l'anno 2024, sulla base dei parametri esplicitati nella Guida Operativa ARAN

“Personale delle Aree dirigenziali: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro” – Febbraio 2024;

Considerato che, alla data del 31/12/2023, le unità di personale dirigente in servizio a tempo indeterminato erano complessivamente n. 419, di cui n. 396 dirigenti medici, n. 14 dirigenti sanitari e n. 9 dirigenti PTA;

Considerato, altresì, che, dal dato associativo rilevato sulla busta paga del mese di gennaio 2024, fornito dall'Ufficio Trattamento Economico, risultano essere espresse, per la riscossione del contributo sindacale, n. 319 deleghe per la Dirigenza Area Sanità e nessuna delega per la Dirigenza Area Funzioni Locali;

Dato atto che riguardo l'utilizzo cumulativo dei permessi, disciplinato dall'art. 12 del CCNQ 4/12/2017, si è presa visione delle suddette quote percentuali pubblicate dall'ARAN, per il periodo 2022 - 2024, da portare in detrazione dal contingente di spettanza di ciascuna sigla;

Viste le schede nn. 1, 2 e 3 - che allegate al presente atto ne costituiscono parte integrante - nelle quali viene determinato e ripartito il monte ore aziendale delle OO.SS. della Dirigenza, come dai calcoli ivi riportati;

Ritenuto, pertanto, di:

- dover ripartire – per l'anno 2024 – il contingente dei permessi sindacali, alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Sanità (scheda n. 3) presenti in ambito aziendale, come dettagliatamente, di seguito indicato:

PERMESSI SINDACALI AREA SANITÀ		
Organizzazioni Sindacali Rappresentative	ore	minuti
ANAAO ASSOMED	22	33
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	14	40
AARO I EMAC	16	49
FASSID (SNR - SINAFO)	16	55
FP CGIL	2	30
FVM	3	38
UIL FPL (+ AMCO)	16	28
FEDERAZIONE CISL MEDICI	29	41

- non assegnare alcun contingente di permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Funzioni Locali in quanto nessuna delega risulta essere stata espressa in ambito aziendale per la medesima Area;

Ritenuto, inoltre, di stabilire – in ordine alle modalità di fruizione dei permessi orari o giornalieri in questione – che venga data comunicazione per iscritto, almeno tre giorni prima, al dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, tramite la propria associazione sindacale, e che l'effettiva utilizzazione degli stessi venga certificata da parte della organizzazione che ha richiesto ed utilizzato il permesso;

Ritenuto, infine, per le considerazioni sopra esposte, di dover rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 7° comma dell'art.65 della L.R.S. n.25 dell'1/9/93, come modificato dall'art.53 della L.R.S. n.30 del 3/11/93;

Su proposta del Settore Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, determinare che il monte ore aziendale dei permessi sindacali spettanti a ciascuna Organizzazione Sindacale Rappresentativa della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali, per l'anno 2024, è quello risultante in applicazione alla normativa di cui in premessa.

Ripartire, per l'anno 2024, il contingente dei permessi sindacali, alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Sanità presenti in ambito aziendale, come specificato nelle allegate schede nn. 1, 2 e 3 - che costituiscono parte integrante del presente atto - e come, dettagliatamente, di seguito indicato:

PERMESSI SINDACALI AREA SANITÀ		
Organizzazioni Sindacali Rappresentative	ore	minuti
ANAAO ASSOMED	22	33
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	14	40
AAROI EMAC	16	49
FASSID (SNR - SINAFO)	16	55
FP CGIL	2	30
FVM	3	38
UIL FPL (+ AMCO)	16	28
FEDERAZIONE CISL MEDICI	29	41

Non assegnare alcun contingente di permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza Area Funzioni Locali in quanto nessuna delega risulta essere stata espressa in ambito aziendale per la medesima Area.

Stabilire, in ordine alle modalità di fruizione dei permessi orari o giornalieri in questione, che venga data comunicazione per iscritto, almeno tre giorni prima, al dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, tramite la propria associazione sindacale, e che l'effettiva utilizzazione degli stessi venga certificata dalla organizzazione che ha richiesto ed utilizzato il permesso.

Trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali aziendali della Dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali.

Trasmettere, altresì, il presente atto all'Ufficio Rilevazione Presenze per gli adempimenti e le verifiche di competenza.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal 27/10 al 10/11/2024

Il Dirigente Amministrativo del Settore Risorse Umane
D.ssa Maria Vittoria Spampinato




Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Diana Cinà




Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M. A. Castro



Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giuliana Cardone



<u>N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2023:</u>			
Dirigenti Medici	N.	396	410
Dirigenti Sanitari	N.	14	
Dirigenti PTA	N.	9	
TOTALE	N.	419	

ORE A DISPOSIZIONE DIRIGENZA AREA SANITÀ											
MONTE ORE AZIENDALE											
Dipendenti Dirigenti Medici e Dirigenti Sanitari:											
410	x	30	=	12300	:	60	=	205,00	pari a	205	ore
		minuti		minuti						0	minuti

DATO ASSOCIATIVO - DELEGHE DELLE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA

	OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITÀ	DELEGHE	% DELEGHE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE	ANAAO ASSOMED	63	19,75%
	FEDERAZIONE CIMO-FESMED	41	12,85%
	AAROI EMAC	47	14,73%
	FASSID (SNR - SINAFO)	26	8,15%
	FP CGIL	7	2,19%
	FVM	9	2,82%
	UIL FPL (+ AMCO)	46	14,42%
	FEDERAZIONE CISL MEDICI	76	23,82%
	UGL FED. NAZIONALE MEDICI	2	0,63%
	ANPO	2	0,63%
	TOTALE N°	319	100%

I permessi sindacali vanno attribuiti esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento. Occorre, pertanto, determinare il grado di rappresentatività in sede locale riferito solo a queste ultime.

OO.SS. DIRIGENZA AREA SANITÀ	DELEGHE	CALCOLO				% MEDIA RIPROPORZIONATA	
ANAAO ASSOMED	R 19,75%	19,75	:	98,75	x	100	20,00%
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	R 12,85%	12,85	:	98,75	x	100	13,02%
AAROI EMAC	R 14,73%	14,73	:	98,75	x	100	14,92%
FASSID (SNR - SINAFO)	R 8,15%	8,15	:	98,75	x	100	8,25%
FP CGIL	R 2,19%	2,19	:	98,75	x	100	2,22%
FVM	R 2,82%	2,82	:	98,75	x	100	2,86%
UIL FPL (+ AMCO)	R 14,42%	14,42	:	98,75	x	100	14,60%
FEDERAZIONE CISL MEDICI	R 23,82%	23,82	:	98,75	x	100	24,13%
TOTALE	98,75%						100%

CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI LORDO DI COMPETENZA DI CIASCUNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATIVA DIRIGENZA AREA SANITÀ

Organizzazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità	% MEDIA RIPROPORZIONATA	MONTE ORE TOTALE IN MINUTI	CALCOLO				MINUTI PER O.S.	
ANAAO ASSOMED	20,00%	12.300	12.300	x	20,00	:	100	2.460
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	13,02%	12.300	12.300	x	13,02	:	100	1.601
AAROJ EMAC	14,92%	12.300	12.300	x	14,92	:	100	1.835
FASSID (SNR - SINAFO)	8,25%	12.300	12.300	x	8,25	:	100	1.015
FP CGIL	2,22%	12.300	12.300	x	2,22	:	100	273
FVM	2,86%	12.300	12.300	x	2,86	:	100	351
UIL FPL (+ AMCO)	14,60%	12.300	12.300	x	14,60	:	100	1.796
FEDERAZIONE CISL MEDICI	24,13%	12.300	12.300	x	24,13	:	100	2.968
TOTALE	100%							12.300

CALCOLO MONTE ORE PERMESSI SINDACALI NETTO DI COMPETENZA DI CIASCUNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATIVA DIRIGENZA AREA SANITÀ

Organizzazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità	MINUTI PER O.S.	% PERMESSI UTILIZZATA IN FORMA CUMULATA (Tabelle ARAN)	QUOTA PERMESSI DA DETRARRE	MONTE ORE NETTO PERMESSI A DISPOSIZIONE DELLE OO.SS. (minuti)		
					ore	minuti
ANAAO ASSOMED	2.460	45%	1.107	1.353	pari a	22 33
FEDERAZIONE CIMO-FESMED	1.601	45%	720	860	pari a	14 40
AAROJ EMAC	1.835	45%	826	1.009	pari a	16 49
FASSID (SNR - SINAFO)	1.015	0%	0	1.015	pari a	16 55
FP CGIL	273	45%	123	150	pari a	2 30
FVM	351	38%	134	218	pari a	3 38
UIL FPL (+ AMCO)	1.796	45%	808	968	pari a	16 28
FEDERAZIONE CISL MEDICI	2.968	40%	1.187	1.781	pari a	29 41
TOTALE	12.300			7.395		